



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
18 SEZIONE CIVILE

in persona della dott.ssa Damiana Colla ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto al n. r.g. 51744/2022

Considerato che:

XXXXXXX, nato in Tunisia il XX.XX.XXXX, è trattenuto presso il CPR di Ponte Galeria in forza del provvedimento di trattenimento adottato dal Questore di Roma il 1.8.2022, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Roma del 25.7.2022;

lo straniero, cittadino tunisino, ha inoltrato il 1.8.2022 presso il CPR domanda di protezione internazionale che non risulta ancora esaminata dalla competente Commissione Territoriale, con audizione in commissione non ancora fissata;

è applicabile alla fattispecie in esame l'art. 6 del d. lgs. 18 agosto 2015 n.142 e succ. mod., considerato che risulta dalla documentazione allegata che lo straniero ha formalizzato la domanda di protezione internazionale presso il CPR di Ponte Galeria in data 1.8.2022 (cfr., decreto trattenimento Questura di Roma della stessa data) e che precedentemente "*già in sede di adozione del provvedimento di espulsione era stato debitamente accertato anche a mezzo foglio notizie sottoscritto dall'interessato che il medesimo non aveva presentato una richiesta di protezione internazionale presso le competenti Autorità di Polizia pur avendo fatto ingresso in Italia in data 1/05/2022*" (cfr., decreto trattenimento);

all'odierna udienza per la convalida del trattenimento, svoltasi da remoto su richiesta della questura in ragione della presenza presso il CPR di alcuni casi di positività dei trattenuti al Covid-19, lo straniero, con l'assistenza del difensore ed alla presenza di interprete, ha dichiarato: di essere cittadino tunisino, di essere in Italia dal maggio 2022; di avere lasciato il paese a causa del contrasto familiare insorto in quanto si professa sin da bambino non praticante, né credente nei profeti e ciò appare in contrasto con la tradizione religiosa musulmana strettamente osservante della sua famiglia; di essere stato sempre segregato in casa per questo, di non poter aver avuto una vita libera e di avere avuto gravi ripercussioni psicologiche per il comportamento della famiglia; di avere invano tentato di rivolgersi alla polizia per denunciare il trattamento subito da parte dei familiari, dove gli veniva riferito di non procedere alla denuncia, trattandosi dei familiari, ragione per la quale aveva desistito; di essere stato quindi per questo vittima nel 2014 di un investimento da parte dello zio per tale ragione, una volta diventato maggiorenne, ragione per la quale aveva subito un intervento di protesi ad una gamba ed affrontato una lunga convalescenza; di non avere successivamente più voluto vedere nessuno e di non aver voluto più uscire, adeguandosi alla volontà familiare discriminatoria nei suoi confronti e non riuscendo nemmeno a costruirsi una vita autonoma una volta diventato adulto;

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d. lgs. n.142/2015 qualora il richiedente protezione internazionale si trovi in un centro in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o espulsione "*rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione*";

la *ratio* della norma è scongiurare il rischio che il trattenuto si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio attraverso l'abusivo ricorso alla richiesta di protezione internazionale (secondo quanto indicato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 30 maggio 2013, emessa nella causa C-534/11, caso Arslan);

ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, la legittimità del trattenimento è comunque connessa al regolare espletamento della procedura accelerata di cui all'art. 28 bis del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 e, in particolare, al rispetto dei termini ivi previsti, che, nella specifica ipotesi di richiedente che si trova nelle condizioni di cui all'art. 6 terzo comma del predetto d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, sono di sette giorni dalla comunicazione senza ritardo della domanda di

protezione da parte della Questura per l'audizione più due giorni per la decisione da parte della competente commissione (cfr., art. 28 bis, comma 2, lettera a);

trattandosi di norme che incidono sulla libertà personale e quindi da considerarsi di stretta interpretazione, la legittimità del trattenimento deve intendersi caducata laddove le prescrizioni imposte dalla predetta fonte normativa per lo svolgimento della procedura accelerata non siano rispettate (in tal senso, anche Cassazione Civile, 3 febbraio 2021 n. 2458);

nel caso di specie, allo stato non è possibile rinvenire violazioni delle prescrizioni imposte dall'art. 28 bis del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 per lo svolgimento della procedura accelerata che possano incidere sul trattenimento, né con riferimento alla prevista trasmissione "senza ritardo" alla commissione, né con riguardo all'audizione e successiva decisione da parte della competente commissione territoriale, considerato che la domanda di protezione risulta formalizzata solo il 1.8.2022;

ciò posto dal punto di vista formale, la richiesta di protezione internazionale non appare strumentale e dilatoria, in quanto lo straniero, oltre ad essere presente sul territorio italiano da appena due mesi (tempo che ragionevolmente può avergli impedito di presentare domanda di protezione internazionale prima del trattenimento), ha reso dichiarazioni circa le sue ragioni di abbandono del paese di origine che potrebbero essere astrattamente riconducibili alla protezione internazionale, per come risulta dalle fonti consultate (*USDOS – US Department of State, 2021 Report on International Religious Freedom: Tunisia, 2 giugno 2022, <https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/tunisia>; https://www.ecoi.net/en/document-search/?country=tun&content=atheist&sort_by=origPublicationDate&sort_order=desc;*

HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights), Visit to Tunisia; Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief [A/HRC/40/58/Add.1], 3 ottobre 2019, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2003572/G1929518.pdf>; MRG – Minority Rights Group International, Identity and Citizenship in Tunisia: The Situation of Minorities after the 2011 Revolution, November 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1455749/1226_1546422083_mrg-tunisia-briefing-final-eng-nov-2018.pdf; Freedom House, Freedom in the World 2022 – Tunisia, 28 febbraio 2022, <https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2022>) e con riferimento alla sua specifica situazione personale (art. 2 bis, comma 5, d.lgs. n. 25/08), anche di vulnerabilità psicologica, per come ripetutamente dichiarato in udienza; che in tale prospettiva la condanna recentemente riportata il 25.7.2022 dal tribunale adito alla reclusione per rapina impropria (furto di salsicce presso supermercato per il complessivo valore di poco più di sei euro, con successiva violenza nei confronti del vigilante e lesioni guaribili in tre giorni, una volta scoperto) non appare indice di pericolosità sociale, avendo il richiedente ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, quindi con prognosi positiva in ordine al mancato compimento futuro di attività criminosa, avuto riguardo all'esiguo valore della merce sottratta (danno patrimoniale di particolare tenuità) ed alle attenuanti generiche applicate;

il trattenimento del richiedente NON deve quindi essere convalidato;

P.Q.M.

Visto l'art. 6 d.lgs. n.142/2015;
NON convalida il trattenimento del richiedente protezione internazionale.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Roma, 3.8.2022.

IL GIUDICE
dott.ssa Damiana COLLA